

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) CAUSALI ORDINARIE
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (FSBA)**

Il giorno 13 giugno 2025 presso la sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale, Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Andrea Rigotto e dal funzionario provinciale Moreno Zonta;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

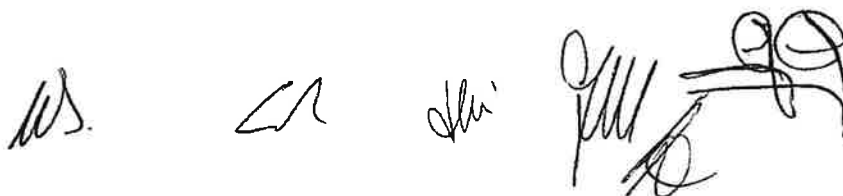
CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

PREMESSE GENERALI

- a) Visti gli accordi interconfederali nazionali in tema di FSBA del 18 gennaio 2016, del 7 febbraio 2018, del 17 dicembre 2018, del 4 febbraio 2019 e, da ultimo, del 2 settembre 2022 che disciplina le prestazioni e la contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 234/2021;
- b) Considerato il Decreto del Ministero del Lavoro 29 aprile 2016 n. 95581 pubblicato nella GU n. 166 del 18 luglio 2016 concernente FSBA;
- c) Visti gli accordi interconfederali regionali del 27 aprile 2016, del 29 luglio 2016, del 9 ottobre 2017, del 10 gennaio 2019, del 14 gennaio 2020, del 4 marzo 2022 e del 2 febbraio 2023 regolanti la procedura in sede sindacale per la richiesta delle prestazioni FSBA in Veneto;
- d) Vista la circolare INPS 12 aprile 2019 nr. 53 che ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione correlata;
- e) Visto il Regolamento sulla disciplina di funzionamento di FSBA approvato il 14 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, nonché le relative procedure operative deliberate l'8 maggio 2025 dagli organi direttivi del Fondo medesimo;
- f) Visto che Fondartigianato ammette a finanziamento progetti di formazione previsti da specifici ambiti di intervento che hanno come destinatari i lavoratori delle imprese che hanno posto i propri dipendenti in trattamento di integrazione salariale da parte di FSBA;
- g) Valutata la necessità di fornire indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato Veneto in merito alla procedura di informazione e consultazione sindacale da adottare anche con riferimento all'art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.

TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA



Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA per l'utilizzo dell'Assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie - AIS Ordinario - erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa in Veneto.

1. Procedura di informazione e consultazione sindacale

L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA-AIS causali ordinarie (allegato 1), specificando la causale ordinaria di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la durata prevedibile dell'intervento (da una a tre mensilità; oppure non eccedente le 3 mensilità) e la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.

Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano, etc.) e la dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento. La comunicazione preventiva e le relative prove di recapito vanno allegare alla domanda di prestazione sul portale informatico del Fondo.

Il modello di avvio procedura sindacale qui convenuto dovrà essere utilizzato per le sospensioni da lavoro che trovano decorrenza per le domande protocollate nel portale FSBA SinaWeb dal 1° luglio 2025.

A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell'allegato 2. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l'accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione.

I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell'anzianità aziendale di almeno 30 giorni effettivi di impiego alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo (allegato 2).

L'accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di tre (3) mensilità consecutive indicando come fine del periodo l'ultimo giorno del mese di competenza (nel caso di verbale con durata di tre mesi va indicato l'ultimo giorno del terzo mese), al termine del quale, permanendo le necessità, dovrà essere nuovamente esperita l'intera procedura di consultazione sindacale.

Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici rilevanti dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo l'informativa di cui all'allegato 3, la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione dell'autorità competente attestante l'evento meteo.

2. Effetti sul rapporto di lavoro

Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.



2

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

3. Adempimenti a carico impresa

Si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento di FSBA, alle disposizioni operative pubblicate, tempo per tempo, sul sito del Fondo e alle istruzioni INPS fornite con la circolare 53/2019 in merito alla richiesta del codice identificativo (Ticket) obbligatorio per il caricamento della domanda di prestazione sul portale e necessario per la compilazione del flusso Uniemens.

4. Modalità di erogazione

Le parti concordano che il pagamento delle prestazioni FSBA (AIS e ACIGS) avvenga direttamente alle lavoratrici ed ai lavoratori destinatari del trattamento FSBA.

Sarà cura della lavoratrice / lavoratore comunicare ed aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario / cointestatario) in caso di variazione dello stesso. Sarà inoltre cura del datore di lavoro (o chi per esso) aggiornare l'IBAN dei lavoratori interessati nel portale FSBA.

5. Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione

Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:

- le AA.AA. provvederanno a raccogliere le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 1 che precede;
- le OO.SS. assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale nonché nella fase di consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali richieste di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.

6. Prestazione EBAV a favore delle imprese e lavoratori

Le parti si incontreranno per definire prestazioni in favore di imprese e lavoratori che fanno ricorso a FSBA.

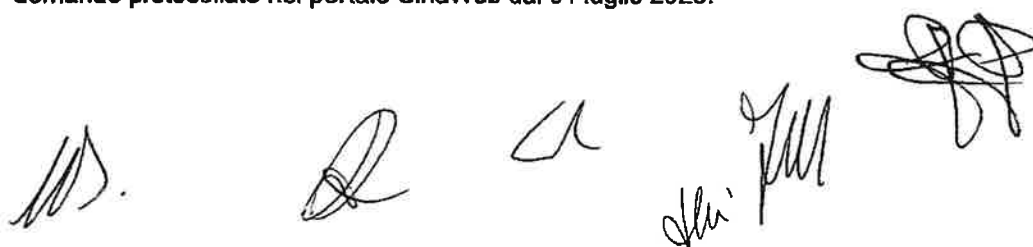
7. Recepimento automatico modifiche regolamento FSBA

Le modifiche del Regolamento FSBA, nonché le relative norme attuative assunte anche attraverso delibere degli organi direttivi del Fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.

EBAV provvederà alla verifica delle domande, finalizzata alla predisposizione degli ordini di pagamento secondo quanto definito dalle norme regolamentarie del Fondo. In tale contesto, verificherà la presenza del verbale di sospensione aziendale definito dalle parti sociali (AA.AA, OO.SS) del Veneto firmato per esteso e timbrato da datore di lavoro, dai lavoratori interessati e da almeno una OO.SS. Nel verbale di sospensione dovranno essere riportati la sigla della OOSS e nome e cognome dell'operatore della OOSS. Ai fini della validità del verbale di sospensione la firma dell'OO.AA. è facoltativa.

8. Decorrenza

Il presente accordo ha effetto con riguardo alle procedure di consultazione sindacale relative a domande protocollate nel portale SinaWeb dal 01 luglio 2025.



La CNA Veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell'accordo.

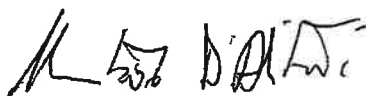
CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO



CNA VENETO

Paolo Conin

CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

